

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Copia Ufficio  
Depositato nella Cancelleria della Segreteria  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 4 FEB 2016

IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO  
Giuseppina DE MARTINO

RG 292/16

Udienza cautelare del 04/02/2016

Udienza di merito del 09/03/2016

Giudice: Dr. Di Leo

## Tribunale di Milano

sezione lavoro

### Memoria difensiva su ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Regionale in carica, l'Ambito Territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 cpc, come introdotto dall'art. 42, D. L.vo 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa-Avv. Emanuela Romano, Funzionario in servizio presso l'Ufficio Scolastico provinciale di Milano, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n°80, in Milano, Via Soderini, n°24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

### contro

BENZONI DANIELA E ALTRI rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Giuseppe Angelini e Giuseppe La Rosa, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Santa Maria Segreta n 6

Ricorrenti

Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo della presente fase cautelare, nota al Giudicante, la resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

### **PREMESSE DI FATTO**

Col ricorso *de quo* parte ricorrente chiede all'istituito Tribunale la disapplicazione del DM 235/2014 e di tutti gli atti amministrativi presupposti, conseguenti o connessi, ritenuti illegittimi nella parte in cui impediscono l'inserimento dei ricorrenti, abilitati mediante TFA, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi di concorso A345- Inglese nella scuola secondaria di I grado e A346- Inglese nella scuola secondaria di II grado. Chiede altresì di poter presentare domanda di inserimento nelle Gae con il punteggio spettante e di condannare le amministrazioni competenti a provvedere all'inclusione nelle Gae dei ricorrenti.

### **INFONDATEZZA DEL RICORSO**

Con riguardo al proposto ricorso **in fatto e in diritto** si eccepisce quanto segue.

Tutti i docenti sono inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Milano per le classi di concorso A345 e A346 e sono stati destinatari di contratto a tempo determinato mediante scorrimento delle medesime.

Nello specifico:

La docente **Benzoni Daniela** nel corrente anno scolastico non è stata destinataria di contratto a tempo determinato presso scuole statali e non ha mai presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il docente **Crivelli Matteo** ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) per il triennio 2014/17 (**all.1**) in data 24/07/2015, dichiarando di avere conseguito l'abilitazione mediante TFA il 3/07/2015 presso l'Università Cattolica di Milano. Lo stesso nel corrente anno scolastico non è stato destinatario di contratto a tempo determinato presso scuole statali.

La docente **Faldetta Sabrina** ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) per il triennio 2014/17 (**all.2**) in data 06/07/2015, dichiarando di avere conseguito l'abilitazione mediante TFA il 3/07/2015 presso l'Università Cattolica di Milano. La stessa docente è stata

destinataria di contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado "Buzzati" di Milano, su posto di sostegno per minorati psicofisici, dal 17/09/2015 al 30/06/2016 (**All.3**).

La docente **Fazio Di Nasari Isabella** ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) per il triennio 2014/17 (**all.4**) in data 07/07/2015, avendo conseguito l'abilitazione mediante TFA il 3/07/2015 presso l'Università Cattolica di Milano. La stessa è stata destinataria di contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado "Pertini" di Milano, su posto comune, dal 18/09/2015 al 30/06/16 (**all.5**).

Il docente **Laviola Giuseppe** <sup>non è vero</sup> non ha mai presentato domanda di inserimento nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento). Lo stesso è stato destinatario di contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado "Franceschi" di Milano, su posto di sostegno per minorati psicofisici, dal 05/10/2015 al 30/06/2016 (**All.6**).

La docente **Pilli Manuela Bruna Anita**, non ha mai presentato domanda di inserimento nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) ed è stata destinataria di contratto a tempo determinato, su posto di sostegno per minorati psicofisici, dal 30/09/2015 fino al 25/11/2015 presso la scuola secondaria di I grado di via Moscati Mameli di Milano (**all.7**).

La docente **Siano Emanuela Barbara**, ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) per il triennio 2014/17 (**all.8**) in data 07/07/2015, avendo conseguito l'abilitazione mediante TFA il 7/07/2015 presso l'Università Cattolica di Milano. La stessa è stata destinataria di contratto a tempo determinato, su posto di sostegno per minorati psicofisici, dal 18/09/2015 fino al 12/01/2016 presso la scuola secondaria di I grado P.zza Unita D'Italia di Cernusco sul Naviglio (**All.9**).

La docente **Ternavasio Paola** non ha mai presentato domanda di inserimento nelle graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento) ed è stata destinataria di contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado di Basiglio Milano, su posto normale dal 05/10/2015 al 30/06/2016 (**All.10**).

non sono state prese in considerazione

Le domande dei docenti **Crivelli Matteo**, **Faldetta Sabrina**, **Faziodinasari Isabella** e **Siano Emanuela Barbara** non sono state accolte sia perché sono

state presentate ampiamente fuori termine sia perché l'art. 1, c. 1 del D.M. 235/14, prevede che " solo il personale docente ed educativo, "inserito" a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione" (All. 11).

**In merito ai titoli di studio necessari per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in 3<sup>a</sup> fascia e nella fascia aggiuntiva alla 3<sup>a</sup>) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.**

Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, per diventare docenti nella scuola italiana era necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:

- a) il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento
- b) il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
- c) superamento delle prove concorsuali.

Il conseguimento dei soli titoli di accesso all'insegnamento consentiva e consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia, che vengono utilizzate dalle scuole per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato (soprattutto per la sostituzione in caso di assenze dei titolari).

Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell'emanazione di appositi decreti. Nel 2011 è avvenuto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2011 - 2014 (D.M. n. 62 del 13 luglio 2011); con D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 è stata regolamentata la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto valide per il prossimo triennio 2014 - 2017.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento consentiva invece l'inserimento nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie prodotte da concorso pubblico, dalle quali si attinge annualmente per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per diventare insegnante nella scuola dell'infanzia (ex scuola materna) e nella scuola primaria (ex scuola elementare) è necessario essere in possesso di:

- 1) Laurea in scienze della formazione primaria, conseguita al termine di un corso di durata quadriennale, attivato presso le Facoltà di Scienze della formazione a partire dall'a.a. 1998/1999, a ciclo unico con test di accesso al primo anno e la scelta, dopo un biennio comune, di uno dei due indirizzi, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria; l'esame di laurea sostenuto a conclusione del corso ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella

scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo scelto, ai sensi dell'art. 6 della legge 169/2008;

2) Dall'anno accademico 2011/2012, Laurea in Scienza dell'educazione primaria a ciclo unico, della durata di 5 anni, a numero programmato con prova di accesso. (LM - 85 bis), comprensiva di tirocinio, che consente di conseguire l'abilitazione e costituisce titolo di accesso ai concorsi; generalmente è attivata dalla Facoltà di Scienze della formazione; comprende tirocini obbligatori fin dal secondo anno (600 ore pari a 24 crediti), laboratori per la lingua inglese e le nuove tecnologie e maggiore attenzione alla disabilità;

3) Diploma Magistrale o Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (D.M. 10 marzo 1997 n. 26).

Per la scuola dell'infanzia e primaria, il requisito minimo per aspirare all'insegnamento fino all'a.s. 2001/2002 era pertanto il diploma di scuola magistrale o di maturità magistrale che - **se unito ad una abilitazione conseguita con il superamento di un concorso ordinario per esami e titoli ovvero di un concorso ai soli fini abilitativi** - consentiva l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già permanenti e, ancora prima, doppio canale), da cui si attingeva e si attinge per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per il conferimento di incarichi annuali e/o fino al termine delle attività didattiche.

Infatti, il reclutamento degli insegnanti (e quindi anche di quelli di scuola dell'infanzia e primaria) avviene mediante contratto, che può essere:

-a tempo indeterminato (la cosiddetta "nomina in ruolo");

-a tempo determinato (cioè gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche o supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di assenti).

Quanto al sistema di reclutamento a tempo indeterminato si precisa che in base al D.L. 6.11.1989 n. 357 convertito dalla legge 27.12.1989 n. 417 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) e, successivamente, in base al Testo Unico della scuola (D.L.vo n. 297/1994, art. 399 e art. 401), modificato dalla Legge n. 124/1999, ogni anno, il 50% dei posti a disposizione viene assegnato mediante concorsi per titoli ed esami, il restante 50% attingendo alle graduatorie provinciali permanenti (dal 2007, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), a cui si accede mediante concorsi per soli titoli (riservati a coloro che sono in possesso di determinati titoli e senza prove né scritte né orali).

Quanto al primo canale di reclutamento, in pratica, con cadenza che avrebbe dovuto

essere regolare (triennale) dovevano essere indetti concorsi per titoli ed esami (cosiddetti "ordinari" a cattedre o posti). Non tutti coloro che risultavano vincitori del concorso però venivano immessi in ruolo. Il 50% dei posti annualmente fissati con decreto interministeriale e disponibili per le nuove assunzioni a tempo indeterminato era assegnato ai primi nelle graduatorie concorsuali, gli altri, che erano risultati idonei (e quindi automaticamente abilitati) ma per i quali non c'era ancora posto, venivano inseriti - a seguito di apposita istanza - nella graduatoria provinciale permanente (concorsi per soli titoli) in base al loro punteggio (derivante dalla sola valutazione dei titoli posseduti) e da lì - in presenza di disponibilità di posti - successivamente "recuperati" per l'assunzione a tempo indeterminato sul restante 50% dei posti. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno anche diritto di precedenza per ottenere incarichi a tempo determinato a copertura dei posti rimasti disponibili o in sostituzione di altri colleghi assenti. Per l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), il punteggio viene determinato anche in base al servizio già svolto come supplente e ad eventuali altri titoli e specializzazioni. Questo era definito il "sistema del doppio canale".

Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'ultimo concorso ordinario (dopo quello del 1999) è stato bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, il cui superamento non consente però di conseguire l'abilitazione per l'inserimento nelle graduatorie provinciali ormai "chiuse".

Quanto al secondo canale di reclutamento, fino all'a.s. 2000/2001 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli (c.d. doppio canale) era richiesto: a) il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente (cfr. art. 2 della legge di conversione 27.12.1989 n. 417). Per l'a.s. 2000/2001, per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 124/99, per l'inserimento nella 4<sup>a</sup> fascia, è stato richiesto solo il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi e l'inserimento alla data del 25.5.1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo, prescindendo dal requisito dei 360 giorni di servizio in un

triennio (cfr. D.M. 27 marzo 2000 e D.M. 18 maggio 2000 n. 146); dall'a.s. 2002/2003 e fino all'anno 2009 (in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011), per l'inserimento nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie permanenti / ad esaurimento, è stato richiesto il possesso: a) dell'idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.); c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; abilitazione o idoneità conseguita con i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria (gli ultimi aspiranti che hanno potuto chiedere l'inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento sono stati quelli che si sono iscritti al 1° anno del corso di laurea nell'a.a. 2007/2008); idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali abilitanti di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 2004 n. 143; idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciata da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi di direttive comunitarie (cfr. D.D. 12 febbraio 2002 e D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009). In conclusione, fino all'entrata in vigore del D.M. n. 249/2010 il titolo abilitante - indispensabile per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - poteva essere acquisito o a seguito del superamento di un concorso ordinario per esami e titoli (banditi ed espletati fino al 1999 - 2000) o mediante la frequenza di un corso universitario (per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, il corso di laurea in scienze della formazione primaria) e il superamento del relativo esame finale.

Quanto alla laurea in scienze della formazione primaria, con D.P.R. 31 luglio 1996 n. 471 il detto diploma è stato aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla TABELLA I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al R.D. 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modifiche e integrazioni (dopo la TABELLA XXII-ter è stata aggiunta la TABELLA XXIII) ed è stato appunto definito - in attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - l'ordinamento didattico del corso di laurea:

- preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna (ora, dell'infanzia) ed elementare (ora, scuola primaria), *"in relazione alle norme del relativo stato giuridico"* (art. 1 del D.P.R. 471/1996);

- ai sensi dell'art. 2, il corso di laurea in scienze della formazione primaria è stato collocato nella facoltà di scienze della formazione e per il suo funzionamento sono state utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze erano disponibili;

- ai sensi dell'art. 4, è stato previsto che gli studi avevano durata di 4 anni ed erano articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare; che di norma il primo biennio era comune ai due indirizzi; che l'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, erano determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'art. 11 della legge 341/1990;

- ai sensi dell'art. 5, al termine degli studi si conseguiva la laurea in scienze della formazione primaria; l'indirizzo seguito era menzionato nel diploma di laurea e i laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria potevano conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi;

- ai sensi dell'art. 6, l'impegno didattico complessivo era di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico; l'annualità poteva essere divisa in moduli semestrali; la didattica comprendeva attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio; il tirocinio didattico (da cui erano esonerati gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare), da svolgersi, sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprendeva almeno 400 ore di insegnamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003 n. 53 "... **L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341**, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso **consente** altresì **l'inserimento nelle graduatorie permanenti**

**previste dall'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni.** Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito ...".

Ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato previsto che - nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato - con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, fosse definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. E' stata comunque salvaguardata la validità delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma contestualmente è stato abrogato l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53; pertanto i corsi di laurea in scienze della formazione primaria avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 244/2007. (1.1.2008) perdevano valore di accesso alle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento e l'esame finale cessava di avere valore abilitante.

A tale circostanza ha posto rimedio l'art. 6 del D.L. 1.9.2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008 n. 169, che ha disposto, al comma 1, che "L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19.11.1990 n. 341 e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di

Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto". Detta norma ha pertanto restituito il valore abilitante al titolo, ma non più il diritto di accesso in deroga al concorso alle graduatorie provinciali permanenti divenute, ora, ad esaurimento e solo i

corsi di laurea iniziati entro l'anno accademico 2007/2008 conservano valore di accesso alle graduatorie ad esaurimento, mentre tale valore è stato definitivamente abrogato dall'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007 n. 244.

Il Regolamento sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, previsto dall'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato adottato con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (pubblicato in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011 – S.O. N. 23/L).

In particolare l'art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. n. 249/2010 ha previsto che per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria il percorso formativo sia articolato in un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso. Costituiscono parte integrante del percorso formativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del D.M. n. 249/2010: a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa; la valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento della lingua straniera inglese; b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006; c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 249/2010:

*"1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

*2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di*

*istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. (...)*

*4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.*

*5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.”.*

*Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 249/2010, attraverso la laurea in scienze della formazione primaria è possibile accedere al corso aggiuntivo abilitante per l'insegnamento di sostegno. “... Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”. Inoltre “I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.” e “La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.”.*

*Ai sensi del comma 19 dell'art. 15 del D.M. n. 249/2010, “Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono*

*l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione."*

**Quanto alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento di supplenze (già graduatorie "permanenti", ora "ad esaurimento") e per meglio chiarire le posizioni dell'amministrazione si esplicita quanto segue.**

a) La legge 3 maggio 1999 n. 124 ha previsto:

- all'art. 1, comma 1, che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ... ha luogo, per il 50 % dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 %, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 ..." del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; i requisiti richiesti ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti nella prima integrazione sono stati indicati all'art. 2;*

- all'art. 1, comma 6, che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente di ogni ordine e grado *"... sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente ...".* Le dette operazioni di integrazione e aggiornamento *"... sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione ...".*

Ai sensi del richiamato art. 1, comma 6, e dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 124/1999, le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni e in ruolo e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Con decreto del 27 marzo 2000, il M.I.U.R. ha regolamentato le modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, disponendo:

- la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti e la loro prima integrazione (cfr. artt. 1, 2, 3 e 4);

- che *"Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove*

*dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto ...";*

*- che "I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con Decreto del Ministro della pubblica istruzione ...".*

In particolare, l'integrazione / aggiornamento delle graduatorie permanenti è stata disposta, con cadenza biennale o annuale, mediante l'adozione di decreti ministeriali o direttoriali (cfr. D.M. 18 maggio 2000 n. 146, pubblicato in G.U. - 4<sup>^</sup> Serie speciale - n. 40 del 23.5.2000; D.D.G. 12 febbraio 2002, pubblicato in G.U. - 4<sup>^</sup> Serie speciale - n. 14 del 19.2.2002; D.D.G. 17 aprile 2003; D.D.G. 21 aprile 2004) con i quali sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per il trasferimento, l'aggiornamento del punteggio e/o inclusione nelle graduatorie medesime.

**b)** La legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2004 n. 130), all'art. 1, comma 1-bis), ha previsto che *"Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."*. Ai sensi del successivo art. 3-ter, inoltre, è stata consentita l'inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti agli iscritti, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime, all'ultimo anno dei corsi S.S.I.S. e ai laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di specializzazione allo previsto che dall'anno scolastico 2005/2006

In attuazione dell'art. 1, comma 1-bis) della legge 143/2004, con D.D.G. 31 marzo 2005, sono stati fissati i termini e le modalità per richiedere la permanenza nelle graduatorie permanenti e "trascritte" le disposizioni concernenti la penalizzazione prevista per gli aspiranti che omettevano di presentare domanda nonché la possibilità di un loro successivo reinserimento (*"La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici*

successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione").

c) Con la L. 296/06 ( finanziaria 2007), o meglio l'art. 1 c. 605, al fine di attuare un progetto di migliore qualificazione del ruolo e dell'attività dell'amministrazione scolastica, ha affidato al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di adottare con decreti vari, interventi concernenti tra gli altri la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, di verificare annualmente, " al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente ". Nell'ambito di questo piano le graduatorie sono trasformate da permanenti ad esaurimento e sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di Laurea in Scienza della formazione primaria ...". . Inoltre la stessa legge stabilisce che "" Con decreto del MIUR... è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per titoli ed esami.

Tali disposizioni sono state recepite negli artt. 4 e 8 del D.D.G. 16 marzo 2007 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie provinciali ad esaurimento per il biennio 2007/09.

In particolare l'art. 4 ha stabilito che possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie gli aspiranti in possesso:

- a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
- b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

- c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02);
- d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate;
- e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04;
- f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
- g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);

L'art. 8 del D.D.G. 16/03/2007 ha previsto inserimenti con riserva ai candidati:

- a) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S - COBASLID - DIDATTICA DELLA MUSICA);
- b) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 alla Facoltà di Scienze della formazione primaria;
- c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n. 85/05;

che al comma 1, lett. b), ha previsto a favore degli iscritti nell'a.s. 2006/2007 alla Facoltà di scienze della formazione primaria la possibilità di iscriversi con riserva - ai sensi dell'art. 1 comma 605 della legge 296/96 - nelle graduatorie ad esaurimento di 3<sup>a</sup> fascia, compilando il Modello 2 appositamente predisposto.

**d)** La legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, all'art. 5 bis, ha confermato le disposizioni contenute all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006.

In particolare il D.M. 42/09 ( concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/11) all' art. 4 c.c. 1 e 2 ha disposto che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo:

\* a pieno titolo: - dei docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi biennali abilitanti COBASLID attivati nell'a.a. 2007/2008 (art. 5 bis comma 1 della legge 169/2008); - dei docenti frequentanti il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati per il conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A (art. 5 bis, comma 2, della legge 169/2008); - dei docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea che avessero ottenuto il riconoscimento ministeriale dall'1.7.2007 al 30.6.2009;

\* con riserva, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 169/2008, di coloro che si erano iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, ovvero ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A (e, stata inoltre consentita l'iscrizione con riserva ai docenti che alla data di entrata in vigore della L. 296/06, stavano frequentando corsi abilitanti che vengono elencati in dettaglio: i corsi speciali abilitanti cui all'art. 2 della legge di conversione n. 143/2004, i corsi presso le scuole SISS, i corsi biennali accademici di II livello ad indirizzo didattico COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di Musica e il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria).

Il D.M. n.249 del 10 settembre 2010 ha dettato le indicazioni e le disposizioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti e che, in particolare, ha consentito a coloro che avevano superato l'esame di ammissione alle SISS, che si erano iscritti e che avevano successivamente sospeso (congelato) la frequenza, di poter conseguire l'abilitazione per le classi di concorso a cui si erano iscritti attraverso "il compimento del tirocinio formativo attivo (TFA)" e il successivo D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 ha formalizzato l'istituzione dei TFA a decorrere dall'a.a.2011-2012 presso le Università in conformità di quanto stabilito dal D.M. n.249/2010.

Sempre in materia di TFA, è intervenuto il D.M. 11 novembre 2011 che nel definire le modalità di svolgimento del TFA, all'art.1 - comma 19 - ammette in soprannumero al percorso formativo coloro che, in buona sostanza, si erano iscritti e avevano sospeso (congelato) la frequenza ai corsi SISS ex art.15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010.

Il D.M. n.81 del 25 marzo 2013 all'art. 4 - comma 1, lett. m) che modifica l'art.15 del D.M. n.249/2010 aggiungendo l'art.27/bis, prevede che:" i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al precedente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella seconda fascia nelle graduatorie d'istituto e di cui all'art.5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n.131 per la specifica classe di concorso, a ambito disciplinare, e costituiscono requisito d'ammissione alle

procedure concorsuali per titoli ed esami".

Il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 che all'art. 2 - commi 1 e 2 - consente ai docenti di cui all'art. 15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ai percorsi TFA per ultimare quello già iniziato presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di sciogliere la riserva con il conseguimento dell'abilitazione e con la conservazione dei benefici previsti per la S.I.S.S. con l'applicazione della tabella di valutazione lettera "A4" - allegato 2 .

Per il triennio 2011 - 2014, con D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 è stata prevista solo la possibilità di chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio di inserimento in graduatoria (ovviamente, per coloro che erano già inseriti a pieno titolo); b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; c) il trasferimento da una ad altra provincia. Non è stata più prevista la possibilità di chiedere l'inserimento ex novo, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006.

e) Il comma 2-ter dell'art. 14 del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.2.2012 n. 14, ha successivamente disposto: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di II livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie ..." .

**I termini e le modalità per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'a.s. 2012/2013 sono stati fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 53 del 14 giugno 2012.**

In conclusione, la legge finanziaria 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha legittimamente fatti salvi gli inserimenti dei docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie medesime alla

data di entrata in vigore della legge finanziaria o che stessero completando il percorso formativo abilitante iniziato presso le università autorizzate prima o al momento dell'entrata in vigore della detta legge.

La successiva "riapertura" delle graduatorie e l'ulteriore inserimento, a pieno titolo o con riserva, nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento, stabilita con le disposizioni contenute nell'art. 5-bis della legge 169/2008 e nell'art. 1, comma 8 e art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 42/2009 di coloro che si erano iscritti o immatricolati nell'anno accademico 2007/2008, hanno garantito le scelte e le aspettative di una categoria che si era venuta a trovare in una situazione non definita dalle norme in vigore al momento della transizione tra le vecchie e le nuove procedure di formazione e reclutamento .

Con l'inserimento dell'art. 5 bis (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento) in sede di conversione in legge (n. 169/2008) del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, si è preso atto della mancata sincronia tra la trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie "ad esaurimento" (che avrebbero dovuto "chiudersi" dopo le domande presentate nel mese di aprile 2007) e la frequenza ai corsi universitari abilitanti, quadriennali, programmati e iniziati dalla Facoltà di Scienze della formazione e svolti negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (con presentazione delle domande di iscrizione nel mese di settembre 2007 e inizio da novembre 2007).

Pertanto, le ultime occasioni di inserimento nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie d esaurimento provinciali sono state offerte:

- nel biennio 2007- 2009, agli iscritti nell'a.a. 2006/2007 ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (SSIS, COBASLID e Didattica della musica), alla Facoltà di Scienze della formazione primaria e ai docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti di cui all'art. 2 della legge 143/2004;
- nel biennio 2009 - 2011, a coloro che si erano iscritti a percorsi formativi-professionali abilitanti attivati nell'anno accademico 2007/2008.

La legge 169/2008, in quanto norma di sanatoria, non è suscettibile di estensione analogica in favore di altre categorie di soggetti in essa non espressamente contemplate.

Per il triennio 2014/17, con D.M. n. 235 del 01/04/2014 è stata prevista solo la possibilità di chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio di

inserimento in graduatoria (ovviamente, per coloro che erano già inseriti a pieno titolo); b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; c) il trasferimento da una ad altra provincia. Non è stata più prevista la possibilità di chiedere l'inserimento ex novo, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006.

La "ratio", che ha portato il legislatore a modificare la validità delle graduatorie permanenti, anche in attesa di trovare altre "strade" per snellire la procedura di reclutamento del personale insegnante, è da ricercare nel fatto che era necessario fissare dei paletti per porre fine al continuo ingresso di aspiranti docenti che arricchiva "ad libitum" l'immensa "fila" di precari. Per tale ultimo fine, quindi, il legislatore attraverso la legge n.296/2006 ha trasformato le predette graduatorie da permanenti "ad esaurimento" in modo da tutelare, in buona sostanza, i "precari storici" con numerosi anni di servizio e, altresì, da esaurire nel più breve tempo possibile le liste assicurando, nel contempo, la regolarità delle assunzioni sulla base dei posti vacanti ed effettivamente rilevati. Ovviamente però, intervenendo la richiamata legge in un periodo che avrebbe impedito a coloro che si erano già iscritti a corsi di specializzazione (SISS ad esempio) di entrare in una graduatoria ormai definibile "a numero chiuso", il legislatore ha introdotto una salvaguardia, per il biennio di aggiornamento 2007-2009, nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della richiamata legge, stavano frequentando i corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) con iscrizione nell'a.a.2006-2007 e per il biennio 2009 - 2011, a coloro che si erano iscritti a percorsi formativi-professionali abilitanti attivati nell'anno accademico 2007/2008, senza alcuna futura possibilità di entrare nelle graduatorie di cui si discute: non un'apertura "erga omnes" quindi ma, nel rispetto del blocco data dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento dalla legge n.296/2006, un'apertura verso coloro che non avrebbero mai avuto, nel futuro, una sola possibilità di accedere pur essendosi iscritti ad un corso speciale abilitante in un momento antecedente o concomitante con l'entrata in vigore della nuova legge n.296/2006.

Alla predetta sospensione dei corsi, SISS, e alla successiva "vacatio" di disposizioni disciplinanti le procedure e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione, ha fatto seguito il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 con cui sono state dettate disposizioni ed indicazioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti attraverso l'istituzione dei TFA (Tirocinio

Formativo Attivo) e, in particolare, è stato consentito a coloro che avevano superato l'esame di ammissione alle SISS, che si erano iscritti e che avevano successivamente sospeso (congelato) la frequenza, di poter conseguire l'abilitazione per le classi di concorso a cui si erano iscritti attraverso "il compimento del tirocinio formativo attivo (TFA)" (art.15 - comma 17): in applicazione del predetto regolamento, il successivo D.M. n.139 del 4 aprile 2011 formalizza l'istituzione dei TFA presso le Università a decorrere dall'a.s. 2011-2012 mentre, il D.M. 11 novembre 2011, oltre a definire le modalità di svolgimento dei predetti TFA, all'art.1 - comma 19 - ammette, in soprannumero, al percorso formativo coloro che si erano iscritti e avevano sospeso ("congelato") la frequenza dei corsi SISS per completare, dunque, quel percorso di formazione abilitante che, altrimenti, sia per la sospensione del percorso sia per il blocco dei corsi stessi da parte del legislatore nei successivi anni, non avrebbero potuto concludere e tutto quanto con beneficio di abilitarsi in un solo anno anziché due, come invece era accaduto per tutti gli altri corsisti degli anni precedenti il blocco.

A conclusione, quindi, di tutto questo percorso di disposizioni arriva il su citato D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 che all'art. 6 - comma 2 - consente ai docenti di cui all'art. 15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ai percorsi TFA per ultimare quello già iniziato presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondaria, di sciogliere la riserva con il conseguimento dell'abilitazione e con la conservazione del benefici previsti per la SISS con l'applicazione della tabella di valutazione allegato 2 - attualmente vigente, tabella allegata alla legge n.143/2004 e successive integrazioni, approvata con D.M. n.27 del 15 marzo 2007 e integrata dal D.M.-n.78 del 25 settembre 2007 che 6 la stessa prevista dal D.M. n.53 del 14 giugno 2012.

I ricorrenti, qualora si fossero trovati in una delle situazioni normative su elencate, avrebbero dovuto, a suo tempo, chiedere l'iscrizione nella graduatoria ormai ad esaurimento, "con riserva" nell'attesa del conseguimento dell'abilitazione, entro il biennio 2009-2011, in cui è stato previsto l'ultimo inserimento nelle GAE.

Da quanto sopra, quindi, appare in tutta evidenza che per essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo determinato e/o indeterminato occorre non solo essere abilitati all'insegnamento (a seguito del percorso didattico formativo) **ma anche essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, inclusione che si**

**ottiene producendo formale domanda nei tempi e nelle modalità previste per legge e con il possesso dei requisiti in quel momento vigenti e richiesti.**

I docenti in questione, prima della riforma e del mutamento delle graduatorie da permanenti ad esaurimento **non erano in possesso dei requisiti per l'accesso alla graduatoria** avendo conseguito il titolo abilitante all'insegnamento mediante Tirocinio Formativo Attivo soltanto nel 2015, **ampiamente fuori termine.**

Da ultimo, si ravvisa la necessità di evidenziare come la recente Giurisprudenza del Giudice del Lavoro in fattispecie analoghe, abbia confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione ( Tribunale di Milano R.G. 6466/2015; Tribunale di Milano R.G. 9669/2015; Tribunale di Milano R.G. 11050/2015; Tribunale di Milano R.G. 9115/2015; Tribunale di Milano R.G. 9314/2015; Tribunale di Milano R.G. 9196/2015; Tribunale di Milano R.G. 8876/2015).

Pertanto, l'inesistenza del **FUMUS BONI JURIS** è nei motivi sopra esposti.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

E' necessario infine ricordare, impregiudicate le considerazioni di cui sopra, come siano assolutamente insussistenti i presupposti del cd *periculum in mora*

La sussistenza del *periculum in mora* deve pertanto essere accertata non in astratto ma in concreto in relazione alla effettiva situazione socioeconomica del lavoratore che ha l'onere di allegazioni concrete e puntuali che permettano alla controparte l'esercizio di una effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.

**Nel caso di specie risulta evidente che parte ricorrente non ha prodotto alcuna tangibile prova in ordine al cosiddetto irreparabile pregiudizio necessitante la concessione dell'invocata ma improponibile misura cautelare.**

Si aggiunga altresì che una eventuale e denegata pronuncia sfavorevole che consentisse l'inserimento in GAE dei ricorrenti andrebbe inevitabilmente a ledere i diritti dei terzi controinteressati già inseriti in graduatoria.

Parte ricorrente infine non produce alcuna prova e/o documentazione inerente la propria attuale situazione patrimoniale e lavorativa.

Il *periculum in mora*, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che ne deriverebbe durante il tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, consiste nella minaccia di un grave pregiudizio imminente ed irreparabile; è necessario che si tratti di un pericolo concreto ed attuale e non meramente ipotetico, eventuale o indiretto. Come già indicato parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione o specificazione in merito.

È evidente che, in assenza di eventi medio tempore sopravvenuti non in tale sede dichiarati né tanto meno documentati, il *periculum in mora* non può essere rinvenuto nella sola pubblicazione della legge 107/15 (cd Buona Scuola) che viene strumentalmente utilizzata al fine di beneficiare delle politiche di assunzione previste dalla medesima legge.

Per tali ragioni, la domanda cautelare svolta dai docenti non può trovare accoglimento non avendo i ricorrenti adeguatamente allegato e dimostrato l'eventuale possibilità di stabilizzazione ove venissero inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Parimenti, in merito al piano straordinario di assunzioni a cui controparte fa riferimento, bisogna da subito evidenziare che le operazioni di immissioni in ruolo che l'Amministrazione resistente ha effettuato nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, non possano rappresentare per i ricorrenti elemento di *periculum grave e irreparabile* <<in re ipsa>>, per il fatto stesso che non sono stati forniti elementi utili per delineare e/o accertare effettivamente che con il proprio punteggio avrebbero ottenuto una proposta di assunzione.

In ogni caso ed in via del tutto ipotetica, non si paleserebbe alcun pregiudizio che, per portata ed entità, giustifichi la concessione della cautela giudiziaria ex art. 700 c.p.c., rispetto ad un giudizio a cognizione piena, che è il solo deputato ad accertare l'esistenza o meno del diritto preteso con il ricorso che ci occupa.

**Il danno paventato dai ricorrenti risulta pertanto essere soltanto futuro e meramente potenziale come tale non integrante la sussistenza degli estremi del periculum in mora attuale.**

Al riguardo giova rammentare, in termini generali, che la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai fortemente sottolineato l'atipicità della procedura cautelare ed hanno più volte segnalato la necessità di restituire al provvedimento d'urgenza la sua naturale funzione, quella cioè di valutare le sole situazioni limite

che realmente e concretamente vedrebbero minacciato, dai tempi della procedura in via ordinaria, il diritto presumibilmente leso; d'altra parte, il rigore nell'accordare il ricorso alla procedura d'urgenza a quelle sole situazioni di particolare bisogno, che devono essere dimostrate caso per caso, appare in perfetta sintonia con il rito processuale previsto dal legislatore in materia di lavoro. La valutazione, quindi, sulla presenza del *periculum* assume valenza prioritaria ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente, con la precisazione che la riscontrata assenza del *periculum* esime dalla verifica sull'eventuale fondatezza del diritto di cui viene richiesto il riconoscimento.

Il *periculum*, dunque, non può ritenersi sussistente in *re ipsa*, ma deve fondarsi su elementi concreti che il ricorrente ha l'obbligo di allegare e dimostrare, rilevando tutte le generali condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza. In verità il "*periculum in mora*" non può essere considerato coesistente alla natura ed alla struttura del diritto e va comunque sempre verificato in concreto, alla luce degli imprescindibili parametri dell'attualità e dell'irreparabilità, anche attraverso l'impossibilità di ricorrere a successive forme di tutela sostitutive, ma ugualmente soddisfattive.

Risulta ampiamente dimostrato che, nella fattispecie, manca del tutto "il *periculum in mora*" rappresentato da un danno imminente ed irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria .

Appare, pertanto, del tutto pretestuosa e infondata, quindi, la richiesta di tutela in via d'urgenza, non potendosi affatto strumentalizzare i previsti mezzi cautelari.

Del resto il danno economico, qualora accertato in sede di normale giudizio, può essere sempre oggetto di risarcimento.

In ogni caso, con riferimento all'invocata adozione di misure cautelari, si rappresenta che la stessa non deve costituire una tutela sproporzionata rispetto al pregiudizio che potrebbe derivare all'interesse pubblico.

**Invero, l'accesso alle GAE di soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti costituirebbe da ultimo un'ingiustificata disparità di trattamento e un *vulnus* ai diritti quesiti dei soggetti già inseriti nelle stesse, previamente individuati dal legislatore.**

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis relectis, accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

#### **In via cautelare ed urgenza**

Rigettare il ricorso per assoluta mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

#### **In via definitiva e nel merito**

1. Respingere la domanda del ricorrente, siccome infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atto.
2. Respingere ogni richiesta di risarcimento dei danni anche in forma specifica avanzata da parte ricorrente in quanto del tutto inesistenti e comunque, affatto provati e dimostrati.
3. Condannare parte ricorrente alle spese di lite.

Si produce la documentazione citata in memoria.

Milano 03/02/2016

Il funzionario delegato

(Dr.ssa Emanuela Romano)

